

STATUTO

A) Denominazione, sede, oggetto, scopo, durata

ART. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Culturale denominata:

"Geometria Delle Nuvole"

in forma di associazione non riconosciuta.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Cecina, Loc. Paduletto n. 1.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'estero.

ART. 3 - Oggetto

L'Associazione ha come oggetto:

- la promozione, lo sviluppo, la divulgazione di:
 - o teatro, teatro ragazzi, teatro-danza, danza e coreografia, danza e teatro di strada e altre arti del corpo, storia e critica del teatro e dello spettacolo, storia dell'arte, analisi del movimento, mimo, clownerie, Commedia dell'Arte;
 - o musica, elaborazioni musicali, canto, strumentistica, storia della musica;
 - o cinema, storia del cinema e dei mezzi audiovisivi;
 - o estetica dell'immagine, fotografia, scenografia e storia della scenografia, illuminotecnica, disegno luci, allestimento spettacoli;
 - o laboratori e attività di formazione del pubblico, attività di ricerca e sperimentazione, seminari, attività di avviamento alle arti espressive;
 - o attività ludico ricreative per bambini, ragazzi, adulti;
 - o editoria e pubblicazione delle arti in genere;
 - o cultura mediale e multimediale, video, elaborazioni video, CD rom;
 - o eventi culturali in genere e valorizzazione del patrimonio culturale;
- l'organizzazione e la produzione di spettacoli culturali in genere sia in Italia che all'estero, avvalendosi dell'opera dei soci e non soci ed utilizzando tutti i mezzi d'informazione possibili;



- l'organizzazione e la produzione di manifestazioni culturali in senso lato, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento dei propri obiettivi culturali;
- la diffusione e la vendita di libri, video, cassette, compact disc, dvd e mezzi di riproduzione simili inerenti all'attività culturale in genere;
- la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per l'organizzazione di corsi di formazione professionale e d'insegnamento aventi attinenza con la diffusione della cultura;
- la promozione e la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio: comune, provincia o regione, nonché da enti nazionali ed internazionali. L'Associazione si fa altresì promotrice di quanto sopra presso Enti pubblici e Privati entro il territorio Nazionale ed Estero con la volontà di instaurare costanti e proficui rapporti di collaborazione.

Inoltre, strumentalmente al raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che si possa rendere utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro e non dovrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo il caso di impossibilità di perseguire gli scopi associativi o lo scioglimento deliberato a norma del successivo art. 22.

B) Soci

ART. 6 - Soci Fondatori, Ordinari e Onorari

L'Associazione è costituita dai soci Fondatori e da coloro che ne saranno ammessi, con le modalità di cui al presente articolo.

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari e Onorari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione e coloro che acquisiranno tale qualifica per approvazione dell'Assemblea, con parere favorevole, dato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Ordinari coloro che, presentata domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, ne ricevono entro trenta giorni l'approvazione.

Sono soci Onorari coloro che, per aver dimostrato particolare interesse e dedizione agli scopi associativi verranno dichiarati tali dall'Assemblea con parere favorevole dato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione nel sodalizio comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e delle sue eventuali modifiche, nonché l'osservanza di tutte le delibere fatte dagli organi sociali secondo lo Statuto.

ART. 7 - Quota o contributo associativo

I soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative nell'importo stabilito nel regolamento dal Consiglio Direttivo.

Il regolamento potrà stabilire eventuali contributi straordinari a carico dei soci, per la partecipazione a specifiche iniziative.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 8 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti nei confronti dell'Associazione; essi hanno diritto di voto sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria e possono essere chiamati a ricoprire ogni carica nell'Associazione stessa senza alcun tipo di esclusione e nominare gli organi direttivi. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o morte. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Si intende per socio moroso chi non è in regola con il pagamento della quota associativa, o della rata di quota nel caso di pagamento ripartito in più soluzioni, entro un mese dall'invito al pagamento del Consiglio Direttivo.

L'esclusione viene deliberata, per gravi motivi, dall'Assemblea; tale deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri dello stesso.

Il contributo associativo non è in alcun caso trasmissibile; in caso di decesso del socio gli eredi potranno richiedere all'Associazione la restituzione del contributo versato per la parte relativa al periodo successivo alla morte.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non può ripetere i contributi versati.

C) Organi Sociali

Art. 10 - L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può deliberare tutte le decisioni necessarie per il funzionamento dell'Associazione. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, e devono essere annotate in apposito verbale redatto da un segretario all'uopo nominato.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 11 - Convocazione delle Assemblee

Le assemblee si convocano nella sede della società o in quel diverso luogo che sarà indicato dal Presidente del Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione, purché sempre nel territorio della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo dalla metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non provvede entro 30 giorni dalla richiesta fatta dai soci, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale ove è posta la sede legale dell'Associazione.

La convocazione è collettiva, rivolta a tutti i soci, tramite l'affissione di un apposito avviso nella bacheca dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea oppure individuale mediante avviso ad ogni socio sotto forma di lettera raccomandata, fax, e-mail, almeno otto giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.

Detto avviso deve contenere:

- l'ora, il giorno ed il luogo in cui si svolgerà l'adunanza;
- l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le assemblee saranno pure validamente costituite senza formalità di convocazione, quando siano intervenuti tutti i soci e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da altra persona anche non socia. La delega non potrà essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12- Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

ART. 13 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria discute ed approva il bilancio consuntivo, formula le direttive per la preparazione del programma annuale dell'Associazione, elegge i membri del Consiglio Direttivo e delibera su quant'altro di sua competenza in base alle norme del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 14 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria decide sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

In casi di delibera di scioglimento, essa provvede alla nomina del liquidatore.

Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo, salvo quanto venga diversamente stabilito all'atto della loro nomina, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato da e fra i membri del detto Consiglio ove non vi provveda direttamente l'assemblea o l'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi provveda direttamente l'assemblea o l'atto costitutivo, potrà nominare, un Vicepresidente e un Segretario, stabilendone i poteri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, portante il luogo, il giorno e l'ora della riunione, con le materie da trattare. In casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice; nei casi di parità risulterà decisivo il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere annotate in apposito verbale redatto da un segretario all'uopo nominato.

ART. 16 - Cessazione degli Amministratori

Se per qualsiasi motivo viene a mancare o cessare un membro del Consiglio Direttivo, spetta al Consiglio Direttivo medesimo decidere se mantenere la compagine residua o se convocare l'Assemblea dei soci per il reintegro del consigliere cessato. Tale nuovo membro decadrà dall'incarico contemporaneamente agli altri.

Il Consiglio Direttivo decade qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria la nomina di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci.



ART. 17 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo o gli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti della propria delega, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e possono compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo dell'Associazione ad eccezione degli atti riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza della assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire procura "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti a favore di soci od anche non soci.

La funzione svolta dai membri del Consiglio Direttivo è gratuita e non potrà essere oggetto di alcuna retribuzione.

Potranno essere invece remunerate in conformità alla normativa vigente le prestazioni effettuate sia dai soci che da non soci nell'ambito dell'oggetto dell'Associazione.

ART. 18 - Rappresentanza sociale

Al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo ovvero agli Amministratori Delegati se nominati e nei limiti delle loro deleghe, spettano la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo e agli Amministratori Delegati, se nominati, e sempre nei limiti delle rispettive deleghe, spetta la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

D) Patrimonio ed esercizio finanziario.

ART. 19 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in donazione, dalle quote sociali, dai contributi straordinari, da sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati.

I fondi dell'Associazione saranno utilizzati esclusivamente per i fini previsti dall'art. 3 e non potranno in alcun caso essere divisi tra i soci né tra persone estranee al sodalizio.

ART. 20 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere con criteri prudenziali e rispondendo alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio o rendiconto

economico e finanziario, da proporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del precedente art. 13.

ART. 21 - Destinazione degli utili

Qualora dal bilancio emergessero utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale essi non potranno in alcun caso essere distribuiti, anche indirettamente, ma dovranno essere utilizzati nell'attività dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 22 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, nel rispetto dei vincoli di legge.

ART. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili le disposizioni di legge vigenti per le associazioni non riconosciute.



Cecina, li 20/06/2015



F.to Sandro Sandri

F.to Chiara Pistoia

F.to Ilaria Fontanelli

F.to Francesco Serretti

F.to Cesare Torricelli Mercatelli

F.to Cristiano Cappellini

F.to Francesca Pompeo

2673

3

Blueden

